



336/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n.**80325** del
registro di segreteria dal Sig. **XX**, (C.F.
omissis) nato a omissis il omissis,
residente a omissis, Via omissis, omissis, rappresentato
e difeso dall'Avv. Maria Paola Gentili e dall'Avv.
Davide Losi ed elettivamente domiciliato presso il
loro Studio in Roma, Via Boncompagni 16.

contro

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona del
legale rappresentante p.t., con sede in Roma via Ciro
il Grande 21, rappresentato e difeso dall'Avv.
Filippo Mangiapane, con il quale è elettivamente
domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29;

per l'accertamento del diritto alla *pensione anticipata in regime di cumulo gratuito*, calcolata sulla base dell'anzianità contributiva maturata, computando le *maggiorazioni previste d'ufficio dalla L. n. 284/1977* e la c.d. *supervalutazione di 1/5*, ai sensi dell'*art. 5, d.lgs. n. 165/1997* e accertando il diritto del ricorrente al perfezionamento di tale procedimento; con condanna dell'INPS alla liquidazione della pensione e degli arretrati ed accessori di legge.

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Vista la sentenza parziale di questa Sezione n. 588/2024;

Vista l'ordinanza n.207/2024;

Udite all'udienza odierna le parti, l'Avv. Maria Paola Gentili per il ricorrente e l'Avv. Gianna Fiore per l'INPS e la dott.ssa Federica Urbani per la Guardia di Finanza.

Ritenuto in

FATTO E DIRITTO

1. Con l'odierno ricorso l'interessato ha chiesto l'accertamento del diritto alla pensione c.d. *anticipata in regime di cumulo gratuito*, con

decorrenza dal 1.5.2021 (o da altra data, antecedente o successiva, che dovesse risultare di giustizia), calcolata sulla base dell'anzianità contributiva maturata, computando, oltre alle maggiorazioni previste d'ufficio dalla legge n. 284/1977, per il periodo dal 24-9-1985 al 5-9-1995, anche la c.d. supervalutazione di 1/5, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 165/1997 per il periodo dal 15-9-1980 al 23-9-1985, accertando inoltre il diritto del ricorrente sia al perfezionamento di tale procedimento che al riconoscimento del periodo dal 15.9.1980 al 12.1.1981, omissis dai prospetti pensionistici, ma indicato dalla Guardia di Finanza ove aveva prestato servizio; ha altresì chiesto, per l'effetto, di condannare l'INPS alla liquidazione della pensione stessa ed alla corresponsione dei ratei arretrati, maggiorati da interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto sino al saldo, previo eventuale annullamento del provvedimento di diniego e di ogni altro provvedimento ostativo, condannando altresì l'Ente stesso a riconoscere quanto spettante; con vittoria di spese, diritti ed onorari.

2. Con la sentenza parziale n.588/2024, alla quale si rinvia integralmente per l'esposizione in fatto e per le motivazioni di diritto, fra l'altro è stato riconosciuto il diritto del ricorrente:

-alle maggiorazioni ex art. 3 legge 284/1977, per il periodo dal 24-9-1985 al 5-9-1995 (1 anno, 11 mesi e 26 giorni).

-al riconoscimento dei servizi prestati ed alla correlata valorizzazione a fini pensionistici: correzione del periodo effettivo di frequenza della scuola militare (dal 15-9-1980 al 9-10-1983) e dei servizi pre-ruolo (dal 10-10-1983 al 23-9-1985).

-alle maggiorazioni ex art. 5 d.lgs. 165/1997 per il periodo dal 15-9-1980 al 23-9-1985, in adesione alla giurisprudenza di merito, ivi segnalata ed alla quale si rinvia.

3. Integrato il contraddittorio con la Guardia di Finanza, per la definizione e quantificazione della supervalutazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 d.lgs. 165/1997 dei periodi effettivi di frequenza della scuola militare quale allievo e dei servizi pre-ruolo, l'amministrazione si è costituita eccependo l'infondatezza della domanda inerente alla

supervalutazione di cui all'articolo 5 del d.lgs. 165/1997 per il periodo fra il 15 settembre 1980 e il 12 gennaio 1981. E ciò perché in detto periodo il ricorrente frequentava la scuola militare Nunziatella fino al 9 ottobre 1983, ma al compimento dei 16 anni per i primi tre anni ha contratto arruolamento volontario per il compimento del corso di studi prescelto. L'amministrazione ritiene che "*ratione temporis*" trovi applicazione l'articolo 17 del DPR 950/1956 che appunto ha previsto questa tipologia di servizio e non può essere applicata invece la normativa prevista dal codice dell'ordinamento militare (COM d.lgs. 165/1997) entrato in vigore successivamente al periodo qui in esame. Difatti il codice dell'ordinamento militare ha abrogato l'articolo 17 suddetto, con l'articolo 2269 comma 1 n. 180. L'amministrazione ha computato il periodo di frequenza della scuola militare solo dal 13-1-1981 cioè, al compimento del sedicesimo anno di età del militare, applicando il suddetto articolo 17 allora vigente.

4. Occorre precisare che non è in discussione la decorrenza dell'arruolamento e della frema speciale

dal 16 anno ovvero dal 15 anno e le modifiche intervenute con il COM per chi accede alla Scuola militare, trattandosi di fatti già verificatisi e non confutati, ma -come specificato nella sentenza parziale- è in contestazione la certificazione e valorizzazione dei periodi di servizio ai fini delle maggiorazioni in argomento, "anche per periodi di servizio comunque prestato", disciplina chiaramente estesa ai periodi precedenti, visto che sovente il COM fa riferimento a periodi prestati alla data di entrata in vigore del provvedimento. Tali periodi di servizio del ricorrente sono riconducibili al "servizio comunque prestato", in conformità alla giurisprudenza citata nella sentenza parziale, e come tali andavano conteggiati. L'esatta quantificazione era pertanto stata chiesta all'amministrazione.

5. La Guardia di Finanza tuttavia, nelle note di comparsa, non ha inteso valorizzare, come indicato nell'ordinanza, ai fini della maggiorazione tutto il periodo richiesto, neppure del periodo pre-ruolo, conteggio che appunto era stato effettuato dalla GdF asseritamente al netto del pre-ruolo dal 10-10-1983 al 23-9-1985, anche se nella comparsa di costituzione

ora la contestazione dell'amministrazione (GDF) sembrerebbe riguardare solo i pochi mesi fino al 13-1-1981 (fino al compimento dei 16 anni!), con richiami normativi non pertinenti riguardanti invero l'arruolamento, e comunque non il periodo successivo.

6. Ad ulteriore supporto motivazionale, si rileva che le Sezioni Riunite della Corte dei conti con Sentenza n. 8/2025/QM/SEZ, hanno espresso di recente in sede di nomofilachia il seguente principio di diritto: <<il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio e di poter esercitare la facoltà di riscatto ex art. 5 e 7 del d.lgs. 165/97 sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della maggiorazione del periodo di servizio; la facoltà di riscatto ex art. 5 del d.lgs. 165/97 dei "periodi di servizio comunque prestato" è consentita a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, secondo un criterio cronologico di svolgimento di detti periodi di servizio, fermo restando il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione; la valorizzazione dei periodi di servizio ex art. 7 del d.lgs. 165/97

è consentita esclusivamente con riguardo ai "periodi di servizio con percezione delle relative indennità" a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, anche oltre il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione unicamente con riguardo ai periodi di servizio che si collocano cronologicamente totalmente prima della data dell'entrata in vigore del d.lgs. 165/97, fermo restando il divieto di valorizzare periodi successivi a tale data.>>

7. Rinviano compiutamente alle motivazioni della questione di massima di recente pubblicazione, per quanto qui di rilievo, risulta evidente che nella fattispecie in esame l'interessato non ha superato i cinque anni complessivi di valorizzazione, che sono da valorizzare e computare ai fini della predetta maggiorazione tutti i periodi "comunque prestati"; che la contestualità fra prestazione del servizio e maturazione del diritto alle maggiorazioni è normativamente prevista non solo per le maggiorazioni connesse allo svolgimento delle speciali attività menzionate nel primo comma dell'art. 5 del d.lgs. n.

165/1997, nelle quali il diritto alla maggiorazione sorge *ipso iure*, ma anche per il "servizio comunque prestato".

8. Tutto ciò premesso e considerato, le amministrazioni convenute, per quanto di rispettiva competenza, devono valorizzare il periodo completo (frequenza Scuola Nunziatella sin dall'inizio 15.9.1980 - 12.1.1981 e fino al 9-10-1983 e il seguente periodo pre-ruolo fino al 23-9-1985) ai fini della maggiorazione contemplata dall'art. 5 d.lgs. 165/1997.

3. Le spese sono compensate per la particolarità e complessità della fattispecie. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

- accerta il diritto al perfezionamento del procedimento relativo alla valorizzazione ed al conteggio della maggiorazione ex art. 5 del d. lgs. 165/1997 del periodo richiesto, dal 15.9.1980 al

23-9-1985, come indicato in motivazione.

- condanna l'INPS e la Guardia di Finanza, per quanto di rispettiva competenza, a procedere al perfezionamento del procedimento secondo i canoni indicati nella sentenza n. 588/2024 di questa Sezione e nell'odierna decisione.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.

Il giudice

Cons. Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 16.07.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
16.07.2025 12:31:40
GMT+02:00